

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A FINE LEGISLATURA

DELEGAZIONE CONSILIARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

E' prevista dall'articolo 25, paragrafo (a) e dall'articolo 26 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dall'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

E' composta da due membri effettivi, di cui uno Capodelegazione, e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale in seno allo stesso **per l'intera Legislatura**. Ai sensi del Regolamento dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, nella misura in cui il numero dei loro membri lo consenta, le delegazioni nazionali devono essere composte in modo da assicurare un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti. Ogni Parlamento informa l'Assemblea circa il metodo di attribuzione dei seggi in seno alla delegazione e il numero di donne che ne fanno parte.

Ogni delegazione nazionale deve includere tra i suoi rappresentanti sia donne che uomini. Fintantoché le donne risultano essere sottorappresentate nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, ogni delegazione nazionale:

A. deve includere una percentuale di donne almeno pari a quella che conta il suo Parlamento;

Oppure

B. se ciò risulta essere più favorevole alla rappresentanza delle donne, assicurare una rappresentanza di genere tale che - per le delegazioni con 2 seggi (e 4 membri) come quella sammarinese - deve prevedere almeno una donna in qualità di membro effettivo.

In seno all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa la durata dell'incarico dei membri della delegazione ha inizio dal momento della ratifica delle credenziali e scade all'apertura della sessione ordinaria successiva - sessione ordinaria che inizia sempre a gennaio di ogni anno. Prima di detta scadenza i membri in carica non possono essere sostituiti in corso d'anno se non per intervenute elezioni, dimissioni, o decesso.